



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione

Approvate nella seduta del 15/11/2006 del Consiglio di Dipartimento in Scienze della Cognizione e della Formazione e modificate nella seduta del 18/04/2007.



INDICE

1. Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione
2. Obiettivi specifici
3. Indirizzi Specialistici
4. Lingua
5. Collegio dei Docenti
6. Coordinatore
7. Comitato Esecutivo
8. Tutor, advisor e co-advisor
9. Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative
10. Manifesto e corso degli Studi
11. Requisiti di ammissione
12. Modalità di selezione
13. Ammissione agli anni successivi al primo
14. Diritti e doveri dei dottorandi
15. Conseguimento del titolo
16. Carta dei servizi
17. Modifica delle Norme Attuative
18. Norma di rinvio
19. Norme transitorie



Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione

Art. 1 – Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. 997 del 16 dicembre 2003, cui si fa integrale rinvio, e di seguito per brevità denominato "Regolamento Scuole di Dottorato", ed ai fini del rinnovo presso il Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione, di seguito per brevità "Scuola SPeF", il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione ne adotta le Norme Attuative al fine di regolare l'attività della Scuola, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano.

Art. 2 - Obiettivi specifici

Ad integrazione degli obiettivi generali di ogni Scuola di Dottorato come indicati all'art. 3 del Regolamento Scuole di Dottorato definiti d'intesa con la Facoltà di Scienze Cognitive, la Scuola SPeF si pone come obiettivi specifici la formazione di figure dotate di alta professionalità ed autonomia, in grado di assumere responsabilità dirette nelle attività:

- a) di **ricerca fondamentale**: sui processi cognitivi quali i processi inferenziali nella presa di decisione e nel ragionamento probabilistico, produzione, comprensione e apprendimento del linguaggio, processi di categorizzazione; sui meccanismi e processi di apprendimento; sulle competenze comunicative;
- b) di **ricerca applicata** in ambito economico (comportamento dei consumatori, sviluppo delle capacità decisionali e negoziali dei manager), sanitario (processi di ragionamento e di decisione in ambito medico, valutazione dei rischi professionali e di contrazione di infezioni o malattie, valutazione delle funzioni cognitive e progettazione e controllo di interventi riabilitativi in ambito neuropsicologico), clinico (con competenze nella diagnosi e nella progettazione di interventi terapeutici riabilitativi ed educativi con soggetti con sviluppo tipico ed atipico), ergonomico-tecnologico (progettazione e valutazione di interfacce multimediali e di sistemi di interazione uomo-macchina, sperimentazione di sistemi esperti e di sistemi di supporto per le decisioni), formativo (processi di formazione, progettazione, realizzazione e valutazione di azioni nell'ambito della educazione degli adulti e delle politiche sociali, progettazione autonoma e critica di percorsi di costruzione delle conoscenze e delle identità personali, relazioni interculturali, aggiornamento professionale, progettazione e realizzazione di sistemi di e-learning e di formazione multimediale), organizzativo e del lavoro (analisi e gestione delle carriere individuali, processi di transizione al lavoro e sul lavoro, prevenzione delle disabilità in ambito lavorativo, apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro).

Art. 3 – Indirizzi specialistici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Scuole di Dottorato, la Scuola SPeF può articolarsi in indirizzi specialistici, la cui denominazione sarà riportata nel titolo di Dottore di ricerca, secondo le prescrizioni previste ogni anno accademico nel Manifesto degli Studi.



Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione

Art. 4 - Lingua

1. Le lingue ufficiali della Scuola SPeF sono l'italiano e l'inglese.
2. Il bando di ammissione viene pubblicato sul sito dell'Università in italiano e in inglese. In caso di difformità interpretativa delle norme ivi contenute, fa fede la versione italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o, a seguito di richiesta formale e motivata del candidato, nella lingua straniera concordata con la Commissione esaminatrice. Il candidato dovrà, comunque, dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua inglese.
4. Il candidato può scrivere la tesi di Dottorato in italiano o in altra lingua, concordata con il Coordinatore.

Art. 5 - Collegio dei Docenti

1. Partecipano con diritto di voto al Collegio dei Docenti della Scuola SPeF
 - a. I professori di ruolo e fuori ruolo che afferiscono al Dipartimento;
 - b. I ricercatori confermati e non confermati che afferiscono al Dipartimento;
 - c. Professori e ricercatori dell'Università di Trento non afferenti al Dipartimento;
 - d. Rappresentanti degli eventuali soggetti pubblici e privati partecipanti in consorzio alla istituzione della Scuola SPeF;
 - e. Esperti anche stranieri.

Le richieste di adesione al Collegio Docenti della Scuola SPeF devono essere presentate in forma scritta e motivata al Collegio dei Docenti, allegando il Curriculum Vitae.

2. I membri del Collegio dei Docenti previsti ai punti c), d) ed e) non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio dei Docenti stesso, arrotondato per difetto.
3. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività della Scuola, in particolare:
 - a. l'Assistente di Dipartimento, anche con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - b. due rappresentanti degli studenti iscritti alla Scuola SPeF, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
4. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
5. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
6. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del piano finanziario preventivo da inoltrare al Dipartimento e quindi per l'analisi delle attività a consuntivo.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1, lettere a)-e) sottratti gli assenti giustificati.



Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione

8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
9. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura dell'Assistente di Dipartimento. Qualora tale figura non sia prevista in organico, o comunque in sua assenza, il verbale è redatto dal professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo. Il verbale va pubblicato nell'Albo del Dipartimento o comunque sul sito web del Dipartimento.
10. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dal Regolamento Scuole di Dottorato, cui si fa integrale rinvio. Il Collegio docenti con propria delibera può delegare il Comitato esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte di alcune sue funzioni.

Art. 6 - Coordinatore

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti dall'art. 14 del Regolamento Scuole di Dottorato, cui si fa rinvio.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta alla scadenza del mandato.

Art. 7 – Comitato Esecutivo

1. Il Collegio dei Docenti può istituire un Comitato Esecutivo, composto da 6 membri eletti per componente, 2 professori ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori, oltre che dal Coordinatore, che ne fa parte di diritto e lo presiede. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio Docenti, ad esclusione della maggioranza qualificata dei 2/3 richiesta in via ordinaria per ogni delibera del Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Scuole di Dottorato e delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio dei Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta.
3. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi della Scuola SPeF.
4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
5. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 8 - Tutor, advisor e co-advisor

1. Dall'inizio di ciascun anno accademico, ciascun dottorando è affiancato nel suo percorso di studio da un tutor nominato dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri.
2. Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca della Scuola SPeF e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.



Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione

3. Entro la fine del primo anno accademico, il Collegio dei Docenti, previa apposita istanza del dottorando, nomina, previo accertamento di disponibilità, un advisor di tesi, interno o esterno al Collegio Docenti, in quest'ultimo caso presentato da almeno due membri del Collegio e approvato dallo stesso.
4. L'advisor assiste lo studente nella definizione dell'argomento specifico di ricerca della tesi di dottorato, garantisce la qualità del suo lavoro, e autorizza le spese di mobilità nell'ambito del budget assegnato allo studente dal Dipartimento. Se l'advisor è esterno al Collegio, tale autorizzazione deve essere confermata dal Collegio Docenti.
5. Nel caso di mancata richiesta da parte dello studente, il tutor svolgerà automaticamente anche la funzione di advisor.
6. Il tutor, per quanto riguarda il periodo di sua competenza, e l'advisor, per il periodo successivo, assistono il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme anche comportamentali e ritenute fondamentali per il valore della Scuola SPeF e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
7. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un tutor e un advisor che non ottemperino a tali obblighi, con conseguente decadenza dal Collegio Docenti ove riferita a tutor e advisor appartenenti ai membri di cui ai punti d) ed e) dell'art. 5 comma 1 delle presenti Norme Attuative.
8. È prevista la possibilità di nominare un co-advisor, anche esterno al Collegio Docenti, con il compito di collaborare con l'advisor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.

Art. 9 - Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative

1. La Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi della Scuola medesima unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. La Scuola SPeF organizza inoltre, per tutta la durata dell'anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi: il dottorando è tenuto alla frequenza delle iniziative proposte, nonché dei seminari, workshop e simposi proposti dal Dipartimento e dal Laboratorio di Scienze Cognitive, scelti in base all'affinità culturale del proprio percorso formativo, ma anche tenendo conto della utilità di avere una preparazione più ampia dei suoi diretti interessi di ricerca. La partecipazione ai seminari, certificata mediante firma di presenza, costituisce elemento di valutazione dell'attività svolta dal dottorando.
3. Nel corso del secondo anno - e, se giustificato dal progetto di tesi, del terzo anno - ciascuno degli iscritti è inoltre tenuto a trascorrere all'estero un periodo di studio e ricerca della durata minima di sei mesi, di norma svolto continuativamente in un'unica sede. Nel caso in cui tale periodo abbia una durata superiore a sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all' art. 13, comma 5, lettere h)- i) del Regolamento Scuole di Dottorato.
4. Al termine del secondo anno o all'inizio del terzo anno il dottorando tiene un seminario sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca che sta portando avanti in relazione al tema della tesi di dottorato.



Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione

Art. 10 – Manifesto e corso degli Studi

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio docenti della Scuola approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Dipartimento.
2. Il Manifesto degli Studi contiene:
 - i requisiti di ammissione ai corsi proposti;
 - le disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli insegnamenti;
 - modalità di svolgimento di eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, se previste dai curricula;
 - modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
 - svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto;
 - modalità di riconoscimento dei crediti comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre Istituzioni universitarie nazionali ed estere (incluse le scuole estive);
 - possibilità di presentare eventuali curricula individuali;
 - il calendario delle principali scadenze per i dottorandi iscritti alla Scuola SPeF, con l'indicazione dei termini per la presentazione del piano di studi e approvazione dello stesso da parte del Collegio Docenti.
3. Il dottorando è tenuto a presentare un piano di studio, scegliendolo fra quelli proposti annualmente nel Manifesto o individuale, soggetto all'approvazione da parte del tutor (per il periodo di competenza) e dall'advisor (per il periodo successivo, se persona diversa dal tutor), in prima istanza, e del Collegio dei docenti in fase successiva.
Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del Collegio dei Docenti.

Art. 11 - Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione alla Scuola SPeF sono quelli previsti nell'art. 19 del Regolamento Scuole di Dottorato e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

Art. 12 – Modalità di selezione

1. L'accesso alla Scuola avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa basata sui titoli oltre ad eventuale colloquio orale, qualora previsto dal bando di concorso.
2. Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie ed ai casi di decadenza, rinuncia ed esclusione sono quelle previste dagli artt. 22 e 25 del Regolamento Scuole di Dottorato o comunque previste dal bando.

Art. 13 – Ammissione agli anni successivi al primo

1. Per il passaggio dal primo al secondo anno di corso sono necessari:



Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione

- la presenza regolare, definita all'interno del Manifesto degli Studi, alle attività della scuola di Dottorato;
 - superare la verifica finale di ciascun insegnamento, che si conclude con esito "superato" o "non superato", per il numero minimo di insegnamenti fissato dal Manifesto degli Studi;
 - un giudizio positivo nella valutazione complessiva di fine anno, consistente in un colloquio sulle attività svolte durante l'anno e che tiene anche conto degli esiti delle verifiche sostenute.
2. Per il passaggio dal secondo al terzo anno di corso sono necessari:
- la frequenza di insegnamenti tra quelli proposti, nonché di conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali, secondo le modalità previste nel Manifesto degli Studi;
 - la presentazione del progetto di tesi in forma di breve dissertazione scritta e in forma orale ad una Commissione nominata dal Collegio docenti;
 - un giudizio positivo nella valutazione complessiva di fine anno, che tiene conto della frequenza alle attività formative, della valutazione della Commissione a seguito della presentazione del progetto di tesi e del giudizio espresso dall'advisor sull'attività svolta.

Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi

Ad integrazione dei diritti e dei doveri dei dottorandi indicati nell'art. 25 del vigente Regolamento Scuole di Dottorato, ciascun dottorando è tenuto a:

- programmare con il tutor e l'advisor e il co-advisor le cadenze temporali con cui incontrarsi;
- concordare per iscritto con il tutor, prima della fine del primo trimestre, un piano di lavoro e gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti durante il primo anno;
- seguire il programma di formazione scientifica secondo quanto concordato con il tutor (nel primo anno) e l'advisor;
- mantenere lo sviluppo del progetto di ricerca in base agli obiettivi concordati e presentare le relazioni scritte secondo i tempi concordati;
- presentarsi agli incontri di revisione;
- prendere l'iniziativa di sollevare problemi o difficoltà incontrati con il proprio tutor, con l'advisor e il co-advisor e, in casi estremi, con il Coordinatore.

I dottorandi devono inoltre attenersi alle procedure pubblicate sul sito del Dipartimento relative alle attività correlate alla formazione.

Art. 15 - Conseguimento del titolo

Il Collegio docenti o, su sua delega, il Comitato Esecutivo designa, per ogni dottorando, la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo V del vigente Regolamento Scuole di Dottorato.



Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione

Art. 16 - Carta dei servizi

16.1 Dotazione personale

1. La Scuola SPeF mette a disposizione di ciascun dottorando una dotazione personale annuale che viene quantificata ogni anno dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione in fase di definizione del budget.
2. Tale dotazione può essere utilizzata dal dottorando nell'arco del triennio per finanziare la partecipazione a conferenze e seminari o altri eventi scientificamente interessanti, concordati e preventivamente approvati dal proprio tutor/advisor.
3. A scadenza di ogni anno, eventuali importi residui non utilizzati, vengono riassegnati al dottorando ad incremento del budget dell'anno successivo e possono essere utilizzati non oltre la scadenza del terzo anno accademico di corso, salvo che il Collegio dei Docenti non autorizzi espressamente l'utilizzo degli importi residui nel periodo che intercorre tra la fine del terzo anno accademico e il conseguimento del titolo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Scuole di Dottorato.

16.2 Attività sussidiaria ed integrativa

Come previsto dall'art. 13, comma 5, lettera l) del Regolamento Scuole di Dottorato, il Collegio dei Docenti può autorizzare espressamente il dottorando allo svolgimento di attività didattica, sussidiaria e integrativa, purché compatibile con la frequenza al corso di dottorato ed alle sue attività formative.

Art. 17 – Modifica delle Norme Attuative

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento Scuole di Dottorato e successivamente alla attivazione della Scuola, ogni modifica alle presenti Norme Attuative deve essere approvata dal Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione, sentito il Collegio Docenti. Le Norme Attuative così modificate entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Web del Dipartimento.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente menzionato nelle presenti Norme Attuative vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento Scuole di Dottorato.

Art. 19 – Norme transitorie

Le Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione (approvate il 15/11/2006 e modificate il 18/04/2007) si applicano a partire dal XXIII ciclo di dottorato attivato presso il Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione (anno accademico 2007/2008). Per le attività della Scuola di Dottorato attivate prima del XXIII ciclo di dottorato presso il Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione continuano ad applicarsi le Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze della Cognizione e della Formazione (di data 19/04/2004 e successive modifiche).